

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 – Bando per la presentazione delle domande

**L.R. 5/2016, art. 3, comma 3**

**Deliberazione G.R. 53/20 del 28.11.2017**

**Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali  
Potenziamento della filiera cerealicola**

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## INDICE

1. **OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO**
2. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**
4. **PORTATA FINANZIARIA E MASSIMALI DI FINANZIAMENTO**
5. **SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO**
6. **INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**
7. **DOMANDA DI SOSTEGNO**
8. **DOMANDA DI PAGAMENTO**
9. **IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**
10. **NORMA DI RINVIO**

## 1. OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO

Con il presente programma la Regione Sardegna intende incentivare le imprese di trasformazione in forma aggregata che operano nel comparto cerealicolo attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3.
- DGR n. 53/20 del 28.11.2017, concernente "Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali. Potenziamento della filiera cerealicola. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. CAP. SC06.0016 - Bilancio 2017. Somme programmate: € 100.000. L.R. n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3".
- Decisione della Commissione Europea (2018) 2809 del 2 maggio 2018 con la quale la Commissione Europea decide di non opporre obiezioni in merito al presente regime d'aiuto.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01).
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni.
- D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- REG. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

## 3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutto il territorio regionale

## 4. PORTATA FINANZIARIA E MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Le risorse disponibili ammontano a € 100.000,00.

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.

L'intensità degli aiuti non può superare il 40% dei costi ammissibili a contributo. In ogni caso il contributo massimo erogabile per azienda non potrà eccedere il massimale di € 20.000,00.

Il regime d'aiuto è stato notificato e approvato con Decisione della Commissione Europea (2018) 2809 del 2 maggio 2018. Il regime di aiuti si applica a partire dalla decisione di approvazione da parte della Commissione Europea, fino al 31/12/2020.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE è concesso secondo il "De minimis extragricolo", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

Gli aiuti non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti de minimis.

## 5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO

I beneficiari dell'aiuto sono le PMI agroindustriali in forma aggregata che operano nel comparto cerealicolo.

L'impresa richiedente deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di competenza. Sono imprese agroindustriali quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10).

Sono escluse dal presente regime di aiuti le grandi imprese e le imprese in difficoltà come definite al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Sono pertanto requisiti soggettivi di ammissibilità all'intervento:

- essere micro, piccole o medie imprese (PMI); sono espressamente escluse le grandi imprese;<sup>(2)</sup>
- essere imprese aggregate;
- essere imprese agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice ATECO 10) e segnatamente nel comparto cerealicolo;
- non essere "imprese in difficoltà" come definite al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità all'intervento devono essere posseduti al momento della domanda; essi devono essere mantenuti, a pena di esclusione, fino alla liquidazione dell'aiuto.

<sup>(2)</sup> *Micro impresa = occupati < 10; fatturato o bilancio annuo <= 2 milioni €*  
*Piccola impresa = occupati da 10 a 49; fatturato o bilancio annuo <= 10 milioni €*  
*Media impresa = occupati da 50 a 249; fatturato annuo <= 50 milioni € e bilancio annuo <= 43 milioni €*  
*Grande impresa = occupati =>250; fatturato annuo >50 milioni € e bilancio annuo >43 milioni €*

## 6. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno e fino alla concorrenza del valore di mercato, per l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione.

Nel caso di macchinari e attrezzature destinati alla pastificazione, trattandosi di sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, l'aiuto è concesso secondo il "De minimis extragricolo", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2 del regolamento 1407/2013<sup>(3)</sup>, non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti). Qualora la concessione

dell'aiuto richiesto comporti il superamento del massimale, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte.

<sup>(3)</sup> *ai sensi del regolamento 1407/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 7 – punto 2 – del Reg. UE 702/2014.

Non sono previste spese generali.

**Le macchine ed attrezzi devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.**

Il contributo verrà erogato in una unica soluzione alla presentazione delle fatture di acquisto e del rendiconto di quanto previsto nella domanda di sostegno e nel provvedimento di concessione.

## 7. DOMANDA DI SOSTEGNO

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziato. A tal fine farà fede il momento di consegna nella casella Argea della PEC contenente la domanda.

Le domande potranno essere presentate **a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'apposito avviso su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna, per un periodo di trenta giorni. Esse dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).**

Il bando e l'avviso saranno altresì pubblicizzati sul sito internet della Regione Sardegna e a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio di Argea Sardegna.

Le domande dovranno essere indirizzate ad **ARGEA SARDEGNA – SERVIZIO ESECUZIONE PAGAMENTI**

All'indirizzo PEC **argea@pec.agenziaargea.it**

Ai sensi delle direttive di attuazione, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità e CUAA del richiedente;
- ubicazione dell'azienda;
- dimensione dell'impresa;
- descrizione dell'investimento; essa deve consistere di una relazione esauriente che deve descrivere i macchinari oggetto del finanziamento, tutti gli elementi utili a valutarne il dimensionamento, una descrizione delle attività di impresa cui i macchinari sono rivolti, la descrizione delle strutture e delle

attrezzature esistenti; per le operazioni riguardanti l'acquisto di macchinari e/o attrezzature da inserire/installare in edifici esistenti, deve essere indicato il titolo di possesso dell'edificio e la documentazione relativa alla sua agibilità; per gli edifici di nuova costruzione (non ancora terminati), deve essere data dimostrazione al momento della presentazione della domanda del possesso del titolo autorizzativo e deve essere prodotto in sede di saldo la documentazione di agibilità;

- costo dell'investimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- la relazione di cui al periodo precedente
- tre preventivi per ogni acquisto proposto
- una scheda riepilogativa dei preventivi presentati, con l'indicazione del preventivo prescelto per ogni acquisto proposto; tale scheda può anche essere integrata nella relazione di cui sopra. In merito si specifica quanto segue:
  - Il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua quella con il prezzo più basso.
  - Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
  - Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:
    - o Partita Iva e Codice Fiscale;
    - o Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
    - o eventuale sito internet.

Per le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

La domanda di sostegno, compilata conformemente alla modulistica allegata al presente bando, deve inoltre contenere i seguenti elementi essenziali:

- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento;
- un numero di telefono per le comunicazioni per le vie brevi;
- la partita IVA e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo
- l'importo del contributo richiesto
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento (solo per le domande interessate, anche in parte, a tale tipologia di finanziamento)

- la dichiarazione di non essere “impresa in difficoltà” come definita al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
- la dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

#### **La domanda non è ricevibile se:**

- **non è inviata a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato**
- **non è presentata nei termini fissati dal bando**
- **non contiene la denominazione e il CUAА dell’impresa richiedente**
- **non è regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa richiedente e accompagnata dalla scansione di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente**

Tutti gli altri elementi e gli allegati della domanda di sostegno sopra descritti sono richiesti a pena di inammissibilità della domanda, tuttavia la domanda è regolarizzabile, entro dieci giorni dalla richiesta dell’ufficio istruttore, per le sole carenze che non comportino

- la sua irricevibilità
- il mancato possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità all’intervento al momento della sua presentazione
- l’inammissibilità dell’aiuto ai sensi della normativa sugli aiuti “de minimis”, nei casi in cui è prevista.

Nel caso di carenze essenziali, la loro integrazione comporterà il riposizionamento della domanda in coda alle domande ammissibili. In tal senso sono carenze essenziali:

- l’assenza in domanda del costo dell’investimento proposto;
- l’assenza in domanda dell’importo del contributo richiesto;
- l’assenza in allegato della relazione descrittiva;
- l’assenza in allegato anche di uno solo dei tre preventivi comparabili e/o della relativa scheda riepilogativa (tuttavia l’integrazione dei seguenti elementi non essenziali di uno o più preventivi non comporta il riposizionamento: indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail, eventuale sito internet del fornitore); sono inoltre fatte salve le condizioni in cui la presenza di preventivi in numero inferiore a tre sia giustificata da apposita relazione approvata dall’ufficio istruttore (processi innovativi, completamenti etc.); in questo caso la predetta relazione giustificativa è a sua volta elemento essenziale;
- l’assenza della dichiarazione “de minimis”, nei casi in cui è prevista;

Per determinare l’ordine di priorità fra più imprese riposizionate in coda alla graduatoria, varranno gli estremi di presentazione della domanda originale.

È possibile procedere all’integrazione o alla sostituzione di una domanda già presentata, entro i termini fissati per la presentazione delle domande. In questo caso, ai fini della priorità, la domanda sarà riposizionata al momento di presentazione della domanda integrativa o sostitutiva.

Non è possibile presentare più domande di sostegno a favore di uno stesso soggetto beneficiario. Nel caso in cui questo avvenga, si terrà conto solo dell'ultima delle domande presentate; le precedenti domande si intenderanno sostituite dalla successiva e saranno irricevibili.

L'istruttoria di concessione è cartolare e non prevede una visita in situ, salvo esigenze specifiche valutate dall'ufficio istruttore.

La gestione ed attuazione dell'intervento sono affidate al Servizio Esecuzione Pagamenti di Argea Sardegna, che potrà avvalersi per l'attività istruttoria dei Servizi Territoriali dell'Agenzia.

Al ricevimento delle domande il Servizio Esecuzione Pagamenti provvederà a verificarne la ricevibilità, comunicandone l'esito al richiedente ed avviando ad istruttoria le domande valutate ricevibili, secondo l'ordine di priorità e fino a concorrenza della disponibilità finanziaria. Al termine del periodo fissato per la presentazione delle domande il Servizio Esecuzione Pagamenti provvederà a dare pubblicità delle domande pervenute, dell'esito della verifica di ricevibilità e della loro copertura finanziaria.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno, ai sensi delle direttive di attuazione, si provvederà alla predisposizione dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna il beneficiario, il CUAA (Codice Unico dell'Azienda Agricola, corrispondente al Codice Fiscale), il comune e l'importo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale della Regione e dell'Agenzia Argea.

## 8. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il contributo verrà erogato in una unica soluzione alla presentazione delle fatture di acquisto e del rendiconto di quanto previsto nella istanza di sostegno.

I richiedenti inclusi nell'elenco delle pratiche finanziabili di cui al punto precedente, una volta effettuati gli acquisti, devono presentare domanda di pagamento **entro 9 mesi dal ricevimento dell'atto di concessione dell'aiuto**.

La domanda di pagamento, presentata a cura del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria richiedente il pagamento, deve essere conforme allo schema di domanda fornito dall'Amministrazione in allegato al presente bando.

Le domande, debitamente firmate, scansionate in formato pdf e accompagnate dalla scansione di un documento di identità, salvo che siano firmate digitalmente, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata **al Servizio Esecuzione Pagamenti**

### ARGEA SARDEGNA – SERVIZIO ESECUZIONE PAGAMENTI

indirizzo PEC [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

Le attrezzature acquistate devono essere nuove e prive di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei macchinari munite di quietanza e di dichiarazione liberatoria, firmata digitalmente o accompagnata dalla scansione del documento di identità del dichiarante;



- i documenti di tracciabilità, come successivamente descritti;
- i documenti comprovanti la corretta installazione e le condizioni di sicurezza delle attrezzature.
- la documentazione necessaria a richiedere l'informazione antimafia.

Sono considerate ammissibili a liquidazione, se conformi alla concessione, le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP (codice unico di progetto) da parte di Argea Sardegna. Il CUP è ordinariamente rilasciato in sede di concessione ma, a richiesta dell'interessato, può essere rilasciato dopo la presentazione della domanda di sostegno. Gli acquisti eventualmente effettuati dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione sono sotto la responsabilità e a rischio del richiedente riguardo alla loro finanziabilità, che sarà riconosciuta dall'amministrazione solo con l'atto di concessione.

**Ai fini del loro riconoscimento, le spese di cui si chiede il finanziamento devono essere tracciabili. In analogia alla misura 4.2 del PSR 2014/2020, i principi di tracciabilità che dovranno essere osservati sono i seguenti.**

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto) fornito da Argea Sardegna per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'ufficio istruttore l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore).

b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca che riporti il timbro dell'istituto e il nominativo leggibile del funzionario che firma il visto.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

**Non sono ammissibili** i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

L'accertamento finale comprenderà una visita in situ da parte del funzionario incaricato per l'istruttoria.

## **9. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

Non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti, comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente alla liquidazione e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle attrezzature finanziate. L'impossibilità di effettuare gli eventuali controlli per responsabilità del beneficiario comporterà gli stessi provvedimenti del mancato rispetto degli impegni.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

## **10. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.